



COMUNE DI CESENA



IMPOSTA DI SOGGIORNO

GUIDA OPERATIVA

INFORMAZIONI GENERALI



COMUNE DI CESENA

PREMESSA

Il Comune di Cesena, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 133 del 20.12.2012, ha istituito l'Imposta di Soggiorno, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.lgs. 23/2011.

L'imposta si applica a decorrere dal 1° febbraio 2013.

Le misure tariffarie sono state approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 22.01.2013 così come modificate con delibera di Giunta n. 269 del 10.09.2013.

A decorrere dal 19 maggio 2020 sono state apportate dal legislatore rilevanti modifiche alla normativa vigente, recepite dal Comune di Cesena nel Regolamento disciplinante l'Imposta di soggiorno con Delibera di C.C. n. 73 del 26/11/2020.

CHI DEVE PAGARE L'IMPOSTA

L'Imposta di Soggiorno è dovuta da tutti coloro che pernottano nelle strutture ricettive del Comune, ad eccezione di coloro che hanno la residenza nel territorio comunale di Cesena.

COME SI APPLICA L'IMPOSTA

Ogni struttura ricettiva del Comune di Cesena applica la tariffa con riferimento alla propria classificazione rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive.

La tariffa viene moltiplicata per il numero dei pernottamenti imponibili degli ospiti delle strutture ricettive, fino ad un massimo di 3 pernottamenti consecutivi.

Le tariffe in vigore dal 1° Gennaio 2013 sono di seguito riportate, suddivise per tipologia di classificazione:

a) Strutture Ricettive Alberghiere: alberghi e residenze turistico-alberghiere (RTA o residence)

Classificazione	Imposta (Euro)
4 stelle	3,00
3 stelle	2,00
2 stelle	1,50

b) Strutture Ricettive Extra-Alberghiere (esempio: case e appartamenti, affittacamere, ecc) e altre tipologie ricettive (es. Bed & Breakfast, agriturismi, ecc.)



COMUNE DI CESENA

Classificazione	Imposta (Euro)
tutte	1,50

COSA FARE SE L'OSPITE SI RIFIUTA DI PAGARE L'IMPOSTA

A decorrere dal 19 Maggio 2020 i gestori delle strutture ricettive sono “**Responsabili del pagamento dell’Imposta di Soggiorno**” con diritto di rivalsa sui soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di competenza.

Non è più necessario pertanto comunicare all’Ente i dati anagrafici ed il periodo in cui ha soggiornato l’ospite inadempiente in quanto l’Imposta dovrà essere “riversata” al Comune di Cesena dal gestore della struttura ricettiva.

CHI NON DEVE PAGARE L'IMPOSTA

I soggetti residenti nel territorio del Comune di Cesena non sono soggetti al pagamento dell’Imposta di Soggiorno.

Sono altresì esenti:

- a) i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
- b) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- c) i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento e i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ciascun portatore di handicap;
- d) i soggetti che sono sottoposti a terapie mediche di day-hospital in strutture sanitarie site nel territorio comunale, ed un eventuale accompagnatore per paziente;
- e) Il Comune di Cesena nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;

L'applicazione dell'esenzione è subordinata alla consegna, da parte dell'interessato al gestore della struttura ricettiva, **di apposita dichiarazione sostitutiva di notorietà**, resa in base al DPR 445/2000 e successive modificazioni.

Eccezioni: non sono tenuti alla presentazione dell'autocertificazione i soggetti residenti nel Comune di Cesena ed i minori di 12 anni.



COMUNE DI CESENA

COSA DEVONO FARE I GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE



COMUNE DI CESENA

ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento comunale per Imposta di Soggiorno, i Gestori delle strutture ricettive sono obbligati a:

- **contestualmente all'inizio dell'attività accedere tramite SPID al gestionale Imposta di Soggiorno** messo a disposizione gratuitamente dal Comune e inserirvi i relativi dati con modalità e scadenze previste nel Regolamento. Alternativamente è possibile richiedere le credenziali per la registrazione della propria struttura nel sistema applicativo dell'Imposta di Soggiorno.
- Informare i clienti dell'applicazione dell'Imposta di Soggiorno, relativa entità, esenzioni, affiggendo anche l'informativa negli appositi spazi;
- Richiedere al cliente il pagamento dell'imposta rilasciandone ricevuta di pagamento;
- Richiedere documentazione al cliente che non deve pagare perché esente;
- Riversare all'Ente l'imposta riscossa con cadenza trimestrale (entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento);
- Inserire nel gestionale la comunicazione per Imposta di soggiorno entro il termine previsto per il riversamento (entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento);
- Presentare telematicamente la **dichiarazione annuale entro il 30 Giugno** dell'anno successivo a quello di riferimento con le modalità di seguito descritte;
- Eseguire versamenti e comunicazioni trimestrali distinti per ciascuna struttura ricettiva (nel caso il Gestore ne avesse più di una);
- Conservare la documentazione.

SANZIONI

Gli adempimenti dei gestori, sopra riepilogati, sono stabiliti nella normativa vigente e nel regolamento per Imposta di Soggiorno approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 133 del 20/12/2012 così come da ultimo modificato con Delibera di C.C. n. 73 del 26/11/2020.

Ai soggetti responsabili del pagamento dell'imposta ("Gestori") si applica in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'Imposta la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 472/97.



COMUNE DI CESENA

Ai soggetti responsabili del pagamento dell'Imposta ("Gestori") si applica in caso di omessa/infedele dichiarazione di cui all'art. 6 comma 8 del Vigente Regolamento IDS la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Ogni violazione agli obblighi indicati nell'art. 6, commi 2, 3, 4, 6 e 9 e nell'art. 7 comma 2, del Vigente Regolamento IDS verrà punita con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000).

INFORMARE I CLIENTI

I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, anche apponendo l'informazione in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità, delle esenzioni e delle sanzioni dell'Imposta di Soggiorno.

RISCUOTERE L'IMPOSTA

I gestori devono richiedere il pagamento dell'imposta ai clienti (vedi CHI DEVE PAGARE).

La somma si calcola moltiplicando la tariffa assegnata alla struttura ricettiva per il numero di pernottamenti imponibili (vedi COME SI APPLICA L'IMPOSTA). I gestori devono rilasciare quietanza del pagamento con ricevuta nominativa non fiscale oppure inserire il relativo importo in fattura indicandolo come operazione fuori campo applicazione I.V.A.

I gestori devono verificare le condizioni di esenzioni degli ospiti e, in taluni casi, richiederne l'idonea documentazione, che dovranno conservare per 5 anni.

Si riepiloga di seguito "CHI NON DEVE PAGARE L'IMPOSTA":

1. i minori fino al compimento del dodicesimo anno di età;
2. i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio comunale, in ragione di un accompagnatore per paziente;
3. i portatori di handicap regolarmente riconosciuti dalle commissioni mediche provinciali quali portatori di handicap e beneficiari dell'indennità di accompagnamento e i loro accompagnatori, in ragione di un accompagnatore per ciascun portatore di handicap;
4. i soggetti che sono sottoposti a terapie mediche di day-hospital in strutture sanitarie site nel territorio comunale, ed un eventuale accompagnatore per paziente;
5. Il Comune di Cesena nel caso di spese per pernottamenti sostenute dal Comune stesso;



COMUNE DI CESENA

Nei casi di cui ai punti 2), 3), 4), 5) i gestori devono farsi compilare un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in forma libera o mediante modello predisposto dal Comune di Cesena.

COMUNICAZIONI/DICHIARAZIONI E VERSAMENTI ON-LINE

A decorrere dal riversamento e comunicazioni relativi al I trimestre 2021 è **obbligatorio** presentare la comunicazione on-line e comunicare i riversamenti eseguiti utilizzando il gestionale fornito gratuitamente dal Comune di Cesena e accessibile tramite link dal Sito istituzionale del Comune, nella sezione tributi - Imposta di Soggiorno.



DICHIARAZIONE ANNUALE

A decorrere dall'anno di imposta 2020 è previsto l'obbligo di presentazione di dichiarazione annuale da parte del Responsabile del versamento d'imposta (Gestore)

LIMITATAMENTE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2020 LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA UNITAMENTE A QUELLA RELATIVA ALL'ANNO DI IMPOSTA 2021 E LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DI ENTRAMBE E' POSTICIPATA AL 30 SETTEMBRE 2022.

A regime dovrà essere presentata entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo.

La dichiarazione deve essere presentata **unicamente in modalità telematica** accedendo all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate con credenziali Fisconline/Entratel (o SPID) secondo le modalità e disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 29 Aprile 2022 (pubblicato in G.U. n. 110 del 12 maggio 2022) **anche avvalendosi di intermediari**

Decreto, modello di dichiarazione e relative istruzioni sono disponibili e consultabili nell'apposita sezione tributi/imposta di soggiorno del sito istituzionale dell'Ente



COMUNE DI CESENA

RIVERSARE ALL'ENTE L'IMPOSTA RISCOSSA

A. COSA RIVERSARE

L'imposta di soggiorno, riscossa dai clienti nei mesi solari in cui hanno soggiornato, deve essere riversata al Comune di Cesena, tassativamente, nelle scadenze definite nel Regolamento Comunale per Imposta di Soggiorno, entro il 15° giorno del mese successivo al trimestre di riferimento in cui è avvenuto l'incasso e riepilogate di seguito.

In caso di gestione di più strutture ricettive, i versamenti devono essere fatti separatamente.

B. QUANDO RIVERSARE

I gestori delle strutture ricettive devono effettuare i riversamenti delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta a favore del Comune di Cesena entro il 15° giorno del mese successivo al trimestre solare in cui è avvenuto l'incasso.

Termini scadenza comunicazioni e riversamenti:

PERIODO DI RIFERIMENTO INCASSI	RIVERSAMENTI ALL'ENTE
I° TRIMESTRE (1° gennaio - 31 Marzo)	Entro il 15 Aprile successivo al trimestre di riferimento
II° TRIMESTRE (1° Aprile - 30 Giugno)	Entro il 15 Luglio successivo al trimestre di riferimento
III° TRIMESTRE (1° Luglio - 30 Settembre)	Entro il 15 Ottobre successivo al trimestre di riferimento
IV° TRIMESTRE (1° Ottobre - 31 Dicembre)	Entro il 15 Gennaio successivo al trimestre di riferimento

C. COME VERSARE

E' possibile eseguire il riversamento dell'imposta di soggiorno esclusivamente mediante **PagoPa** compilando online l'apposito modulo messo a disposizione nel sito istituzionale del Comune di Cesena alla sezione Tributi/Imposta di Soggiorno.

E' necessario accedere al link <https://portale-cesena.entranext.it/pagamenti/pagamenti-spontanei/3800/nuovo-pagamento-spontaneo> , inserire nell'oggetto o nelle note il nome della struttura e del trimestre di riferimento, inserire l'importo da versare e i dati del versante.

E' possibile pagare direttamente online oppure selezionare l'opzione "inserisci nel carrello" (in tal caso sarà richiesta una carta di credito o altro strumento di pagamento on line)



COMUNE DI CESENA

E' possibile anche pagare presso tutti i punti fisici previsti da PagoPa: Poste, Tabaccai, Punti SISAL, Home Banking, sportelli bancari, sportelli ATM, ecc. In tal caso si deve scegliere l'opzione "paga più tardi" e scaricare l'apposito avviso di pagamento da presentare allo sportello.

Si fa presente che dopo avere eseguito il versamento non è necessario inviare alcuna documentazione all'ufficio Imposta di Soggiorno, è però necessario conservare le ricevute di versamento in quanto, in sede di comunicazione trimestrale, presentazione modello 21 – agenti contabili e dichiarazione annuale, verranno richiesti i dati relativi ai riversamenti eseguiti

COMUNICAZIONI/DICHIARAZIONE

I gestori devono **comunicare, entro il quindici del mese successivo al trimestre di riferimento, esclusivamente mediante il sistema applicativo dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune**, le presenze complessive e il dettaglio dei pernottamenti imponibili (anche se pari a zero), dei pernottamenti esenti, dei pernottamenti non assoggettati all'imposta, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini della liquidazione della stessa e per l'effettuazione dei relativi controlli.

In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire gli adempimenti trimestrali distinti per ogni struttura.

NOVITA' DICHIARAZIONE ANNUALE



A decorrere dai pernottamenti 2020 è previsto l'obbligo normativo di **presentare una dichiarazione esclusivamente per via telematica da parte del Responsabile del Pagamento dell'Imposta ("Gestore") dei pernottamenti imponibili.**

LIMITAMENTE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2020 LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA UNITAMENTE A QUELLA RELATIVA ALL'ANNO DI IMPOSTA 2021 E LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DI ENTRAMBE E' POSTICIPATA AL 30 SETTEMBRE 2022.

La dichiarazione deve essere presentata a regime **entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di riferimento** accedendo all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate con credenziali Fisconline/Entratel (o SPID) secondo le modalità e disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 29 Aprile 2022 (pubblicato in G.U. n. 110



COMUNE DI CESENA

del 12 maggio 2022) anche avvalendosi di intermediari (CAAF, studi contabili e associazioni di categoria).

CHI DEVE PRESENTARE LE COMUNICAZIONI TRIMESTRALI

Ogni struttura ricettiva deve effettuare la propria comunicazione trimestrale anche se nel periodo di riferimento non ci sono stati pernottamenti imponibili.

I gestori delle strutture ricettive devono inserire nel gestionale “STAYTOUR Imposta di Soggiorno” la comunicazione trimestrale entro 15 (quindici) giorni dalla fine di ogni trimestre solare e deve contenere:

- a) il dettaglio del numero degli ospiti, dei pernottamenti totali e del numero dei pernottamenti imponibili nel trimestre di riferimento (mettere 0 (zero) nel caso in cui non vi siano stati pernottamenti imponibili anche se la struttura è aperta),
- b) il numero dei soggetti esenti e dei pernottamenti totali,
- c) l'imposta incassata e gli estremi dei versamenti della medesima,

La comunicazione deve essere presentata dal legale rappresentante della società o dal titolare in caso di ditta individuale, per ogni struttura ricettiva per la quale è stata inoltrata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cesena.

Nel caso, invece, di gestioni svolte in forma non imprenditoriale (Bed & Breakfast e Appartamenti ammobiliati ad uso turistico), la comunicazione deve essere presentata dalla persona fisica che ha dato comunicazione di inizio di attività al SUAP o segnalato l'attività al competente Ufficio Turismo dell'Ente.

Anche nel caso di imprese che gestiscano più strutture ricettive e utilizzino una contabilità unica che renda impossibile distinguere l'imposta riscossa nelle varie strutture, è necessario presentare una comunicazione per ogni struttura ricettiva; nella comunicazione della “casa madre” andranno indicati i pernottamenti (imponibili ed esenti) di tutte le strutture, mentre nella comunicazione della “dependance” andrà indicata la cifra “0” nella casella dei pernottamenti imponibili. Infine è necessario affermare, nel campo annotazioni di entrambe, il motivo dell'impossibilità a gestire diversamente gli incassi dell'imposta.

Solo per la tipologia “appartamenti ammobiliati ad uso turistico” intestati allo stesso proprietario (fino ad un massimo di n. 3 appartamenti) deve essere presentata un'unica comunicazione.



COMUNE DI CESENA

COME SI COMPILA E TRASMETTE LA COMUNICAZIONE TRIMESTRALE

La comunicazione trimestrale deve essere inoltrata esclusivamente online accedendo all'area riservata del gestionale in uso.

Il gestore della struttura ricettiva accedendo al gestionale potrà non solo registrare le presenze ed eseguire il calcolo del dovuto da parte del "soggiornante/soggetto passivo d'imposta" ai fini dell'Imposta di Soggiorno ma inserire gli estremi del riversamento e presentare la relativa comunicazione trimestrale; in questo modo le informazioni saranno recepite direttamente dal sistema e dall'ufficio competente che potrà eventualmente segnalare tramite messaggistica interna alla struttura eventuali anomalie o incongruenze.

Si può accedere al gestionale messo a disposizione gratuitamente:

1. tramite SPID

2. tramite credenziali di accesso da richiedere al competente Ufficio tributi inviando una richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: tributi@comune.cesena.fc.it oppure contattare direttamente l'ufficio Informazioni (stanza C19) ai seguenti numeri telefonici: 0547 356294/208.

L'ufficio Informazioni è aperto al pubblico nei seguenti orari: il lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 - il mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 - il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00 aperto **esclusivamente previo appuntamento** accedendo al LINK:

<http://www.comune.cesena.fc.it/tributi/prenotazioni>



COMUNE DI CESENA

DICHIARAZIONE ANNUALE COME SI COMPILA E TRASMETTE LA DICHIARAZIONE ANNUALE

A regime entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo il gestore della struttura ricettiva deve presentare una dichiarazione annuale.

PER L'ANNO DI IMPOSTA 2020 LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA UNITAMENTE A QUELLA RELATIVA ALL'ANNO DI IMPOSTA 2021 E LA SCADENZA DI PRESENTAZIONE DI ENTRAMBE E' POSTICIPATA AL 30 SETTEMBRE 2022.

La dichiarazione deve essere presentata **unicamente in modalità telematica** accedendo con credenziali Fisconline/Entratel o SPID all'area riservata dell'Agenzia delle Entrate (<https://portale.agenziaentrate.gov.it/PortaleWeb/home>)

- Servizi
- Dichiarazioni
- Dichiarazione telematica per l'imposta di soggiorno

secondo le modalità e disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 29 Aprile 2022 (pubblicato in G.U. n. 110 del 12 maggio 2022) anche avvalendosi di intermediari (CAAF, studi contabili e associazioni di categoria).

Il dichiarante può essere:

- gestore della struttura ricettiva
- mediatore della locazione
- dichiarante diverso dal gestore della struttura ricettiva (es. curatore fallimentare, rappresentante, erede, ecc.)
- intermediario (CAAF, Studi contabili, associazioni categoria)

Decreto, modello di dichiarazione e relative istruzioni sono disponibili e consultabili nell'apposita sezione tributi/imposta di soggiorno del sito istituzionale dell'Ente.

Per agevolare le strutture ricettive è possibile scaricare dal gestionale in uso (STAYTOUR) i dati distinti per anno di imposta e nelle modalità richieste dal legislatore. I passaggi sono i seguenti:

1. accedere all'area riservata di STAYTOUR con credenziali SPID (o credenziali fornite dal competente ufficio)



COMUNE DI CESENA

2. cliccare sulla voce di menù “dichiarazioni”
3. cliccare sul pulsante “Dichiaraz. Annuale 30 giugno”
4. scegliere l’anno di riferimento (es. anno 2020”)
5. cliccare su “Visualizza Riepilogo”

Sarà possibile stampare il prospetto riepilogativo dei pernottamenti e dei versamenti distinto per anno di competenza al fine di agevolare l’inserimento dei dati stessi nel portale web dell’Agenzia delle Entrate.

INFORMAZIONI GENERALI

Informazioni possono essere richieste contattando direttamente il Settore Entrate Tributarie e Servizi Economico Finanziari - Servizio Tributi - Ufficio Informazioni (stanza C19) ai seguenti numeri telefonici: 0547 356294/208

Indirizzo mail: tributi@comune.cesena.fc.it

L'ufficio Informazioni è aperto al pubblico nei seguenti orari:

lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00
mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00
giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00

La presente nota informativa predisposta con le informazioni e le norme in vigore alla data del **23/06/2022**, unitamente ad altra documentazione e alla modulistica è disponibile sul sito Internet comunale : <http://www.comune.cesena.fc.it>



COMUNE DI CESENA

IL CONTO DI GESTIONE DEGLI AGENTI CONTABILI



COMUNE DI CESENA

COS'E' IL CONTO GIUDIZIALE DEGLI AGENTI CONTABILI

La Corte dei Conti Emilia-Romagna ha confermato che i gestori delle strutture ricettive che riscuotono l'imposta di soggiorno sono considerati agenti contabili. La qualifica di agente contabile, attribuita a coloro che maneggiano denaro pubblico, comporta che questi debbano presentare, direttamente alla Corte dei Conti o all'Ente Pubblico di riferimento, un conto giudiziale su modello approvato dal Ministero delle Finanze ([Modello 21 DPR 194/1996](#)), nel quale riepilogano quanto hanno riscosso e riversato all'Ente.

Entro il 30 Gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento il gestore deve presentare al Comune e alla Corte dei Conti il conto dell'agente contabile (modello 21 DPR. 194/1996)

L'eventuale mancata presentazione della dichiarazione in oggetto, oltre a comportare l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento per Imposta di Soggiorno, determina il sorgere delle responsabilità previste dal T.U. sulla Corte dei Conti (R.D. 1214/1934), in caso di omessa presentazione del conto giudiziale.

CHI DEVE PRESENTARE IL MODELLO 21

La dichiarazione deve essere presentata dal legale rappresentante della società o dal titolare in caso di ditta individuale, per ogni struttura ricettiva per la quale è stata inoltrata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Cesena.

Nel caso, invece, di gestioni svolte in forma non imprenditoriale (Bed & Breakfast e Appartamenti ammobiliati ad uso turistico), la dichiarazione deve essere presentata dalla persona fisica che ha dato comunicazione di inizio di attività al SUAP o segnalato l'attività al competente Ufficio Turismo dell'Ente.

Anche nel caso di imprese che gestiscano più strutture ricettive e utilizzino una contabilità unica che renda impossibile distinguere l'imposta riscossa nelle varie strutture, è necessario presentare una dichiarazione per ogni struttura ricettiva; nella dichiarazione della "casa madre" andranno indicati i pernottamenti (imponibili ed esenti) di tutte le strutture, mentre nella dichiarazione della "dependance" andrà indicata la cifra "0" nella casella dei pernottamenti imponibili. Infine è necessario affermare, nel campo annotazioni di entrambe, il motivo dell'impossibilità a gestire diversamente gli incassi dell'imposta.



COMUNE DI CESENA

Solo per la tipologia “appartamenti ammobiliati ad uso turistico” intestati allo stesso proprietario (fino ad un massimo di n. 3 appartamenti) deve essere presentata un’unica dichiarazione.

QUANDO DICHIARARE

Entro il 30 gennaio dell’anno successivo all’anno d’imposta. Agli operatori stagionali o a quelli che chiudono la loro struttura ricettiva prima del 31 dicembre si consiglia di presentare la dichiarazione dopo aver eseguito il riversamento dell’ultimo trimestre di attività.

COME SI COMPILA E TRASMETTE LA DICHIARAZIONE

Sono possibili due modalità di compilazione della dichiarazione:

- Dichiarazione online tramite il gestionale messo a disposizione dell’Ente previa registrazione e accreditamento

- Dichiarazione cartacea

In entrambi i casi una volta compilata la dichiarazione “modello 21” deve essere firmata in originale ed inviata al protocollo generale del Comune sia in forma cartacea che via PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.cesena.fc.it